

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
AMICIZIA E SOLIDARIETÀ - ODV  
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "AMICIZIA E SOLIDARIETÀ" - Organizzazione di Volontariato, in breve AMICIZIA E SOLIDARIETÀ - ODV, da ora in avanti denominata "associazione".

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Frontone, Via Giovanni XXIII, 2.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'assistenza spirituale, morale, educativa, materiale, sanitaria e domestica di persone anziane, adolescenti, portatrici di handicap e bisognose in genere e l'attività di aiuti umanitari, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come elencate alle lettere a), c), d), i), l), p), s), u).

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- assistenza domiciliare a persone sole ed abbandonate o comunque prive di mezzi propri di sostentamento (o con mezzi di sostentamento inadeguati), provvedendo anche a vitto e alloggio;
- assistenza domiciliare ed educativa a bambini disabili, con disagio sociale, appartenenti a famiglie bisognose;
- assistenza, anche domiciliare, per portatori di handicap e invalidi;
- assistenza religiosa e spirituale con l'ausilio di assistenti da scegliere tra persone che a giudizio del Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, siano ritenute idonee a svolgere tale mansione;
- organizzazione di doposcuola e colonie estive e invernali per giovani in età scolare;
- organizzazione e/o supporto all'invio di generi di prima necessità a persone e/o comunità colpite da calamità naturali o da eventi bellici;
- assistenza di immigrati ai sensi e nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- istituzione e organizzazione di centri di assistenza e di raccolta per il perseguimento delle predette finalità;
- gestione e svolgimento di servizi all'interno di strutture sanitarie, socioassistenziali ed alberghiere;
- gestione di case di riposo, RSA, case di cura, riabilitazione e soggiorno;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione con decisione del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di volontariato e "Organizzazione non Lucrativa di Utilità

Sociale" - ONLUS - può compiere ogni azione ritenuta necessaria od opportuna per la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative tese a promuovere ogni forma di volontariato e solidarietà sociale.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti d'incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, cura l'organizzazione di feste, manifestazioni, lotterie ecc., volte alla promozione delle proprie finalità.

L'Associazione non persegue fini di lucro, nemmeno indiretto, con assoluta gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti.

Il patrimonio è, pertanto, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

La sua struttura è democratica e le cariche associative sono elettive e completamente gratuite.

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e in linea con quanto indicato all'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare delle disposizioni e delle finalità della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle leggi di recepimento regionale e per quanto compatibili con le finalità del D.Lgs n. 460/97.

#### Art. 4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà comunque essere prorogata anche a tempo indeterminato.

#### PATRIMONIO - ESERCIZI FINANZIARI

#### Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- e) dai contributi (quote associative annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.

#### Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

#### ASSOCIATI FONDATORI - ASSOCIATI ORDINARI

##### Art. 7

Sono associati fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, anche per delega.

Sono ammessi a partecipare all'associazione quali associati ordinari coloro che siano in possesso di specchiata moralità, che condividono le finalità dell'Organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione che dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione comunicandolo all'interessato.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e di tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dei terzi, fondato sull'onestà, correttezza e solidarietà.

I diritti degli associati sono:

il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Associazione,

il diritto di informazione e controllo, il diritto di essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

##### Art. 8

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati nonché delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

#### ASSOCIATI ONORARI

##### Art. 9

L'Assemblea può nominare su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente un numero di associati onorari comunque inferiore a quello dei soci ordinari.

Art. 10

Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali non prestano la propria attività in modo personale e gratuito, ma abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini dell'associazione stessa.

Art. 11

Gli associati onorari sono tenuti a corrispondere un contributo annuale almeno pari al venti per cento (20%) del contributo posto a carico di ciascun associato ordinario per l'anno in corso.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Art. 12

La qualità di associato si perde per morte, recesso, od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza, dei due terzi degli associati.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 7, è motivo di esclusione dall'Associazione.

L'Assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno i due terzi degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ASSEMBLEA

Art. 13

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'Assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari; ciascun associato ha diritto ad un voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 14

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo (mediante avviso scritto agli associati), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro i termini di cui all'art. 6 per:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, nonché l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti, qualora presenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- determinare le direttive di indirizzo generale alle quali dovrà attenersi il Consiglio Direttivo nella sua attività amministrativa;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un quinto degli Associati ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto, delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che può avvenire un'ora dopo la prima convocazione, la deliberazione (sempre a maggioranza dei voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Con le stesse maggioranze si provvederà all'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa durante l'adunanza.

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni.

Esso, è investito dei poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria dell'associazione, nei limiti delle direttive generali espresse dall'Assemblea, e pertanto, entro detti limiti, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni senza limite d'importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre procede alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione-, nonché può delegare le proprie funzioni nei limiti di legge ad uno o più consiglieri.

##### Art. 17

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce:

- in via ordinaria entro i termini di cui all'art.6, per provvedere alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

##### Art. 18

Il Consiglio Direttivo nomina un segretario, che redige e conserva in appositi registri, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti.

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali.

PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 bis

Il controllo amministrativo e contabile dell'associazione può essere affidato ad un collegio sindacale nominato dall'assemblea o ad un revisore contabile proposto dal Consiglio direttivo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22

Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno, o più liquidatori -con la maggioranza di cui al precedente art. 21).

I fondi ed i beni residuati dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato od Enti che perseguono lo stesso scopo dell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Art. 23

Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o da un terzo degli associati e sottoposte all'Assemblea che delibera con le modalità di cui all'art. 15 del presente statuto.

CONTROVERSIE

Art. 24

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti il Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri.

La nomina del terzo componente, con funzione di Presidente, verificandosi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale di Urbino.

Il tutto secondo la disciplina dettata, in materia dal c.p.c.

RINVIO

Art. 25

Per quanto non disciplinato dall'Atto costitutivo e dagli articoli del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della, legge 11 agosto 1991 n. 266.

Registrato ad URBINO il 09 NOV. 2020  
al n. 922 Serie 3 gratis

\*Firma su delega del Direttore Provinciale

IL SEGRETARIO  
Sipero Lutra

8/5 11/2012

PRESIDENTE  
IL FUNZIONARIO  
Michele Zoppi  
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI URBINO  
Federica Rongione

Firma su delega del Direttore Provinciale all'Ufficio Comune CASO

